

STUDIO LEGALE
Avv. Veronica Ascolese
Via Sorrentino 59 - 80040 Poggiomarino (NA)
Celi. 3333732918 - tel Fax 08118769435
Pec: veronica.ascolese@forotorre.it

TRIBUNALE CIVILE DI MANTOVA

- SEZIONE LAVORO-

RICORSO EX ART. 700 CPC

**CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 151
C.P.C.**

PER: Aprea Francesco nato il 12.02.1992 a Pompei (Na) (PRAFNC92B12G813G) rapp.to e difeso dall' avv. Veronica Ascolese (C.F SCLVNC79M56G813C), del foro di Torre Annunziata, ed elett.te dom.to presso lo studio legale sito in Poggiomarino, alla via Sorrentino 59, in virtù di mandato conferito in calce su atto separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine e di cui se ne attesta la conformità, inserita nella busta telematica contenente il presente atto che si dichiara conforme all'originale. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax 081 18769435 ed indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): veronica.ascolese@forotorre.it;

-ricorrente-

CONTRO

MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA NELLA PERSONA DEL MINISTRO *PRO-TEMPORE*, Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12.

-AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA in persona del Dirigente pro tempore;



- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA in persona del
Dirigente pro tempore;

-Resistenti-

IN FATTO E DIRITTO

-Il sig. Apre ha presentato domanda di inclusione nelle graduatorie di Istituto di III fascia per il triennio 2021/2024, del personale ATA.

-In tale domanda, ove vige il principio dell'autocertificazione dei titoli posseduti, indicava quale titolo di accesso al profilo di CS la qualifica di “ Qualifica di III livello EQF”, conseguito presso l’ Istituto “ P. Artusi” di Durazzano (BN) il 13.06.2013.

- **Con provvedimento del 17.01.2023 prot. 156/7.1** Istituto Comprensivo di Pegognaga decretava l’esclusione per i profili di collaboratore scolastico e cuoco in quanto il titolo d’accesso “Diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi della ristorazione” **“non sarebbe un titolo rilasciato dopo un percorso scolastico triennale”**.

- Con provvedimento 565 del 24.01.2023 l’Istituto Comprensivo “A. Parrazzi” comunicava la risoluzione anticipata del contratto di lavoro.

- Il ricorrente, conseguito il titolo da privatista presso l’Istituto Artusi, si è prontamente attivato per il tramite del sottoscritto procuratore al fine di avere chiarimenti dall’Istituto Artusi.

- In data 01.02.2023 l’ Istituto “Artusi ha confermato che il titolo posseduto dal ricorrente è una **qualifica triennale**.

DIRITTO



SUL FUMUS BONI IURIS**ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DI DEPENNAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 E 7 DEL DM 50/2021. VALIDITA' DEL TITOLO DI ACCESSO POSSEDUTO.**

L'Istituto ritenuto che il titolo d'accesso non fosse un titolo triennale, senza effettuare alcun tipo di verifica ha emesso decreto di esclusione per i profili di collaboratore scolastico e cuoco, statuendo la conseguente decadenza del lavoratore dalla graduatoria di Istituto di 3a fascia relativa ai citati i profili.

Letti gli atti è tuttavia evidente che i provvedimenti di esclusione sono, per quanto si dirà, oltreché affetti da evidente carenza istruttoria e compiuta motivazione, illegali, ingiusti e illegittimi e vanno pertanto immediatamente sospesi e/o revocato.

A leggere i documenti e gli atti ad esso presupposti, infatti, il depennamento dalle graduatorie deriverebbe da presunto disconoscimento d'ufficio della validità del titolo.

Se l'Istituto avesse effettuato dei maggiori controlli e verifiche sicuramente non avrebbe adottato tali provvedimenti.

Gli stessi appaiono altresì viziati dalla carenza di motivazione propria degli atti amministrativi.

Difatti non si comprende in base a cosa siano arrivati alla conclusione che il titolo non fosse triennale.

L'Istituto, prima di adottare un tale provvedimento non ha effettuato alcun tipo di verifica, come dichiarato dallo stesso Istituto Artusi, né ha verificato la validità delle qualifiche EQF.

L'EQF, European Qualification Framework, è un quadro basato sui risultati dell'apprendimento articolato su 8 livelli per tutti i tipi di qualifiche, con lo scopo di rendere le qualifiche più **leggibili e comprensibili** in tutti i paesi e sistemi coinvolti. Tale quadro contribuisce a migliorare la trasparenza, la comparabilità e la portabilità delle qualifiche e consente di confrontare le qualifiche di paesi e istituzioni diversi.



Il fulcro dell'EQF sono i suoi **otto livelli** di riferimento definiti in termini di risultati di apprendimento, ovvero **conoscenza, abilità e autonomia-responsabilità**. I risultati dell'apprendimento esprimono ciò che gli individui sanno, comprendono e sono in grado di fare alla fine di un processo di apprendimento. I paesi sviluppano quadri nazionali delle qualifiche (NQF) per implementare l'EQF.

L'EQF è stato istituito nel 2008 e successivamente [riveduto nel 2017](#). La sua revisione ha mantenuto gli obiettivi fondamentali di creare **trasparenza e fiducia** reciproca nel panorama delle qualifiche in Europa. Gli Stati membri si sono impegnati a sviluppare ulteriormente l'EQF e a renderlo più efficace nell'agevolare la comprensione delle qualifiche nazionali, internazionali e dei paesi terzi da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli studenti.

LIVELLO EQF	TIPOLOGIA DI QUALIFICAZIONE
1	Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione
2	Certificato delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione
3	Attestato di qualifica di operatore professionale
4	Diploma professionale di tecnico Diploma di istruzione liceale Diploma di istruzione tecnica Diploma di istruzione professionale Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
5	Diploma di tecnico superiore (ITS)
6	Laurea Diploma accademico di primo livello
7	Laurea Magistrale

SUL PERICULUM IN MORA

Dal comportamento arbitrario e illegittimo da parte dell'Amministrazione resistente, rileva l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del



ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di Collaboratore Scolastico e cuoco.

Si tratta delle lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, a parere della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza. Il ricorrente vede pregiudicato il suo diritto all'assunzione per il corrente anno scolastico, pregiudizio destinato a protrarsi per tutta la durata del triennio 21/23.

Tale pregiudizio determina una perdita di "*chance*" non riparabile per equivalente.

Per quanto riguarda il periculum in mora si osserva come nel tempo per la celebrazione del giudizio ordinario il ricorrente, effettivamente rischia di veder pregiudicato il suo diritto all'assunzione per il corrente anno scolastico.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato del ricorrente (*fumus bonis iuris*), e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*) giustificano la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rilevverebbe inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Tutto ciò premesso il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro adito, affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE



1 Previo annullamento/eventuale disapplicazione dei provvedimenti richiamati in premessa, dichiarare illegittima la risoluzione del rapporto di lavoro e l'esclusione dalle graduatorie di 3 fascia profilo collaboratore scolastico e cuoco.

2 Disporre l'immediato reinserimento nelle graduatorie d' Istituto III fascia con il riconoscimento del servizio prestato e il relativo punteggio e le mensilità che avrebbe avuto diritto fino alla scadenza del contratto o a quanto l'on. Giudicante riterrà di giustizia.

3 Con vittoria di spese di giudizio, oltre 15 % IVA e C.P.A in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

*A*A*A*A*A*

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto al reinserimento della parte istante nelle vigenti graduatorie per collaboratore scolastico, valide per il triennio 2018/2021.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali contro interessati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell' emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U. Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA



affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione de presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

Ai fini del versamento del contributo unificato ai sensi del d.p.r 115/2002, si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro subordinato di valore indeterminabile e la ricorrente si trova nelle condizioni economiche per l'esenzione del versamento del contributo unificato.

SI PRODUCE:

- 1) Decreto di depennamento III fascia
- 2) Decreto risoluzione rapporto di lavoro
- 3) Certificato di qualifica
- 4) Accesso agli atti Istituto Artusi
- 5) Risposta Istituto Artusi

